XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 149

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANIASI, CERVETTI, BIONDI, CACCIA

Norme a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato decorati al valor militare e al valor civile

Presentata il 23 aprile 1992

Onorevoli Colleghi! — La vigente legislazione non riconosce significativi benefici di carriera ai decorati al valor militare e al valor civile per azioni di rilevante significato morale, spesso effettuate a rischio della vita, neanche quando esse siano state compiute a salvaguardia delle istituzioni democratiche e repubblicane. Benefici di tale natura sono invece previsti per i dipendenti che abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatti di guerra.

Le vicende di questi ultimi venti anni legate alla lotta contro il terrorismo hanno visto coinvolti molto spesso i dipendenti pubblici, i quali hanno pagato un alto tributo in termini di vite umane, di impegno e di sofferenze personali. Si rende pertanto evidente e non più tollerabile la lacuna normativa determinata dalla man-

cata previsione, tra i presupposti per la concessione dei predetti benefici, del conseguimento di una ricompensa al valor civile.

Al fine di rimuovere la ingiustificata disparità che a tale lacuna consegue, sottoponiamo dunque alla vostra attenzione una proposta di legge volta ad estendere (all'articolo 1, comma 1) il beneficio dell'abbreviazione di due anni ai fini del collocamento nei quadri di classificazione – attualmente concesso ai dipendenti dello Stato ai sensi dell'articolo 44, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni – a tutti gli insigniti di decorazioni al valor militare, ivi comprese quelle legate a fatti di pace, ed ai decorati al valor civile.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tale beneficio (articolo 1, comma 2) può essere goduto una sola volta nel corso della carriera con riferimento al grado o qualifica ricoperti dal soggetto al momento del fatto che ha dato origine al riconoscimento, con esclusione di altri vantaggi di carriera riconosciuti dalle leggi vigenti.

In sede di formazione delle aliquote per l'avanzamento di carriera di ufficiali e sottufficiali, si prevede altresì (articolo 2) che i militari decorati al valor militare e al valor civile precedano i concorrenti di pari anzianità, secondo l'ordine delle decorazioni.

L'immediata entrata in vigore della legge è infine prevista dall'articolo 3.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Il beneficio di cui all'articolo 44, primo comma, lettera *a*), del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, è esteso a tutti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato decorati al valor militare o al valor civile, agli effetti del collocamento nei rispettivi ruoli.
- 2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere goduto una sola volta nel corso della carriera con riferimento al grado o qualifica ricoperti dal soggetto al momento del fatto che ha dato origine al riconoscimento, con esclusione di altri vantaggi di carriera riconosciuti dalle leggi vigenti.

ART. 2.

1. In sede di formazione delle aliquote per l'avanzamento di carriera di ufficiali e sottufficiali, i militari decorati al valor militare e al valor civile precedono i concorrenti di pari anzianità, secondo l'ordine delle decorazioni.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.